COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 06.09.1996
COM(96) 432 def.

96/0219 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

sull'attuazione da parte della Commissione di azioni destinate a promuovere l'accesso dell'industria comunitaria ai mercati dei paesi terzi

COMMERCIO MULTILATERALE E ACCESSO AI MERCATI

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. MIGLIORARE L'ACCESSO AL MERCATO NEL QUADRO DELLA POLITICA COMMERCIALE

Le imprese comunitarie devono affrontare una concorrenza molto più dura rispetto al passato. Eppure l'apertura dei mercati a livello globale costituisce una delle chiavi per garantire una crescita più rapida e una più dinamica creazione di posti di lavoro in Europa. Le imprese comunitarie devono affrontare una serie di ostacoli all'esterno che sono conseguenza di violazioni degli accordi internazionali, dell'applicazione inadeguata delle leggi nazionali o di pratiche non regolamentate. La Comunità deve impegnarsi per migliorare l'accesso al mercato nei paesi terzi in parallelo con la costante progressiva apertura del suo mercato, garantendo l'attuazione integrale da parte dei suoi partner degli obblighi internazionali e attraverso altre azioni di accesso al mercato. La Commissione ha fornito un quadro globale della strategia che la Comunità dovrebbe adottare nella sua comunicazione al Consiglio "La sfida globale del commercio internazionale: una strategia di accesso al mercato per l'Unione europea". La Commissione dovrà disporre delle risorse finanziarie necessarie per svolgere alcune azioni che fanno parte di questa strategia.

Nell'ambito delle azioni di promozione degli scambi, destinate in particolare a migliorare il profilo dell'industria comunitaria, le attività svolte dalla Commissione dovranno integrare i programmi degli Stati membri. Le azioni finanziate dalla Comunità devono riflettere la divisione dei compiti che si è sviluppata tra i programmi di cooperazione e di promozione degli scambi a livello comunitario, nazionale e dell'industria, concentrandosi nelle aree in cui essa è in grado di apportare un netto valore aggiunto. Le attività della Comunità si concentreranno sui mercati di paesi caratterizzati da una situazione solida, che offrono un potenziale di crescita, in cui i costi di entrata sono elevati e dove pertanto è possibile prevedere benefici che scaturiscono dalla massa critica che rende possibile un approccio paneuropeo.

2. OCCORRE UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PER DOTARE DI UNA BASE GIURIDICA IL "PROGRAMMA DI ACCESSO AL MERCATO"

Questo punto è una conseguenza diretta della comunicazione della Commissione alle autorità di bilancio sulla base giuridica e gli importi massimi[2] visto che attualmente tutte le linee di bilancio che superino i 5 MECU devono essere dotate di una base giuridica specifica. Nel 1996 la linea di bilancio B7-852 "accesso al mercato nei paesi terzi", ha raggiunto questo limite.

---

[2] SEC (94) 1106 def.

3. LA PRESENTE PROPOSTA COMPRENDE I PUNTI SEGUENTI:

Gli articoli 1 e 2 del progetto di regolamento precisano il tipo delle misure che la Commissione è autorizzata ad adottare per quanto riguarda le azioni di accesso al mercato, utilizzando le opportunità degli accordi di scambio multilaterali. La Commissione dovrà inoltre garantire la compatibilità di queste azioni con le altre politiche comunitarie.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono disposizioni per quanto riguarda un comitato consultivo che dovrà assistere la Commissione nelle sue funzioni, nel quadro del regolamento.

L'articolo 6 indica che le azioni comunitarie possono essere integrate da azioni distinte degli Stati membri nel settore della promozione delle esportazioni. Il regolamento non intende modificare l'attuale divisione dei compiti tra i programmi europei, quelli nazionali e quelli dell'industria che concernono queste attività specifiche.

La forma dell'atto giuridico proposto è il regolamento. La scelta corrisponde a quella di cui al punto IV, paragrafo 3, lettera c) della "Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 1982" (GU C 194 del 28.7.1982, pag. 1), secondo la quale :

"l'esecuzione di stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi nuova azione comunitaria significativa, richiede l'adozione preliminare di un regolamento di base. Nel caso in cui tali stanziamenti fossero iscritti in bilancio prima della presentazione di una proposta di regolamento, la Commissione è invitata a presentare una proposta entro la fine di gennaio".

Infine, la base giuridica del regolamento è costituita dall'articolo 113 del trattato CE, visto che il suo oggetto e il suo fine sono quelli di ottenere l'accesso al mercato nei paesi terzi e le attività di cui all'articolo 2 rientrano nell'ambito della politica commerciale comune.

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

del

sull'attuazione da parte della Commissione di azioni destinate a promuovere l'accesso dell'industria comunitaria ai mercati dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la politica commerciale comune risulterebbe incompleta se non venisse integrata a livello comunitario da attività specifiche volte ad eliminare gli ostacoli agli scambi e ad agevolare la penetrazione dei mercati da parte dell'industria comunitaria nei paesi terzi;

considerando di conseguenza che è opportuno sostenere nuove opportunità commerciali a livello globale a favore dell'industria comunitaria, attraverso una politica della Comunità europea di accesso ai mercati;

considerando che tale politica deve essere integrata da attività specifiche destinate ad esaminare ed individuare modalità per eliminare gli ostacoli agli scambi, identificare opportunità di mercato e migliorare l'immagine dell'industria comunitaria;

considerando che a tal fine è necessario adottare norme che stabiliscano gli obiettivi di base che la Commissione deve perseguire nonché i mezzi di massa necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione definisce ed attua un programma di accesso ai mercati destinato a aumentare la penetrazione dei prodotti comunitari e dei servizi transfrontalieri nei paesi terzi.

---

[1] GU C ....

Articolo 2

1. In particolare, la Commissione delle Comunità europee svolge, in maniera diretta o indiretta, le attività che seguono:

   - analisi delle condizioni dell'accesso al mercato nei paesi terzi;
   - creazione e sviluppo di basi di dati e coordinamento e diffusione delle informazioni relative agli ostacoli agli scambi, normative commerciali, internazionali o nazionali;
   - studi concernenti in particolare l'attuazione da parte di paesi terzi degli obblighi di loro competenza ai sensi degli accordi commerciali internazionali, o in concomitanza con la preparazione di negoziati;
   - organizzazione di, o partecipazione a, fiere campionarie in paesi terzi;
   - organizzazione di seminari e di riunioni commerciali, preparazione e distribuzione di studi, fascicoli informativi, pubblicazioni, opuscoli concernenti gli aspetti giuridici o economici relativi all'accesso ai mercati dei paesi terzi o le condizioni commerciali a livello internazionale;
   - qualsiasi altra attività volta a migliorare il profilo dell'industria comunitaria, promuovere l'immagine dei prodotti e dei servizi comunitari e sostenere l'apertura dei mercati.

2. Nel quadro dell'attuazione delle attività di cui al paragrafo 1, la Commissione rispetta la coerenza tra le attività specifiche sviluppate in tale ambito e i vari aspetti delle altre politiche comunitarie.

Articolo 3

Per permettere alla Commissione di attuare iniziative a favore dell'accesso ai mercati, sfruttare le opportunità che offrono gli accordi internazionali sugli scambi e realizzare le altre attività di cui al presente regolamento, le sono assegnate le risorse finanziarie necessarie. A tale scopo, la Commissione delle Comunità europee, nell'ambito delle normali procedure di bilancio, elabora proposte annuali relative agli stanziamenti necessari per le attività di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Il programma per l'accesso ai mercati di cui all'articolo 1 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha la facoltà di chiedere che la sua posizione sia riportata nel verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, le azioni sviluppate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento possono essere integrate da azioni distinte degli Stati membri nel settore della promozione delle esportazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Scheda finanziaria

Accesso ai mercati dei paesi terzi

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Accesso ai mercati dei paesi terzi.

2. LINEA DI BILANCIO: B7-852

3. BASE GIURIDICA

Articolo 113 del trattato di Roma.
Proposta di regolamento del Consiglio n. ... sull'attuazione da parte della Commissione europea di azioni destinate a promuovere l'accesso dell'industria comunitaria ai mercati dei paesi terzi (GU C .....).

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Le imprese europee devono affrontare una concorrenza molto più dura rispetto al passato. Eppure, l'apertura dei mercati a livello globale costituisce una delle chiavi per garantire una crescita più rapida e una più dinamica creazione di posti di lavoro in Europa. Le imprese europee devono affrontare una serie di ostacoli all'esterno che sono conseguenza di violazioni degli accordi internazionali, dell'applicazione inadeguata delle leggi nazionali o di pratiche non regolamentate. La Comunità deve impegnarsi per migliorare l'accesso al mercato nei paesi terzi in parallelo con la costante progressiva apertura del suo mercato, garantendo l'attuazione integrale da parte dei suoi partner degli obblighi volontari e attraverso altre azioni di accesso al mercato.

La Commissione ha fornito un quadro globale della strategia che la Comunità dovrebbe adottare nella sua comunicazione al Consiglio "La sfida globale del commercio internazionale: una strategia di accesso al mercato per l'Unione europea". La Commissione dovrà disporre delle risorse finanziarie necessarie per svolgere alcune azioni che fanno parte di questa strategia.

Le azioni che saranno svolte dalla Commissione sono descritte nella presente comunicazione e saranno integrate dai programmi degli Stati membri.

Le azioni principali perseguite in tale ambito saranno le seguenti:

- Azioni di apertura del mercato: individuare restrizioni commerciali nei paesi terzi, ove opportuno agire per eliminare gli ostacoli e assistere l'industria europea adottando le misure appropriate (cooperazione economica o strumenti giuridici come ad esempio il regolamento sugli ostacoli agli scambi).

- Individuazione di opportunità di mercato e sviluppo di adeguate strategie di apertura dei mercati.

- Miglioramento del profilo dell'industria europea e promozione dell'immagine dei prodotti europei.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

La durata dell'azione generale è indeterminata sebbene alcune azioni che affrontano un problema di accesso a un mercato specifico (ad esempio l'esistenza di un determinato ostacolo agli scambi) possano rivestire durata temporanea, fino alla soluzione del problema. Per quanto riguarda le attività promozionali, di norma l'azione sarà finanziata per un periodo massimo di tre anni (al termine del quale si ritiene che l'azione abbia raggiunto una certa autonomia).

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 SNO

5.2 SD

5.3 Tipi di entrate previste

Non applicabile.

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- *Sovvenzione al 100%*

  Prevista solo in casi eccezionali (ad esempio, creazione e gestione di una base di dati sull'accesso al mercato).

- *Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato*

  Possibilità che può essere adottata come metodo di finanziamento. Gli aiuti, di norma non superiori al 50%, saranno offerti alle associazioni professionali e ad altri organismi responsabili per quanto riguarda le attività di accesso al mercato di cui al punto 9.1.

  Qualora si tratti direttamente con imprese UE, gli aiuti, sotto forma di incentivi finanziari, saranno forniti direttamente alle imprese per assistere le attività di promozione del mercato. Le sovvenzioni raggiungeranno il 50% per quanto riguarda alcune voci, risultando di norma in una sovvenzione totale non superiore ad 1/3 del costo totale di un'azione specifica.

- *Abbuono d'interessi: No*

- *Altre*

  Finanziamento di attività nel settore dell'accesso al mercato, studi, attività di promozione degli scambi (ad esempio convegni, missioni e stand della Comunità), pubblicazioni e conferenze. Nel rispetto delle disposizioni pertinenti dei regolamenti finanziari della Commissione, è prevista l'assunzione diretta di consulenti da parte della Commissione per un periodo limitato.

- *Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario?*

-

- *L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate? In caso affermativo, precisare la natura della variazione e il tipo di entrate in questione.*

  No

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodi di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)

È prevista un'ampia gamma di azioni diverse per raggiungere gli obiettivi della linea di bilancio e i costi varieranno in maniera considerevole a seconda della natura dell'azione avviata. Anche per quanto riguarda tipi di azioni simili (ad esempio studi) i costi varieranno notevolmente a seconda del campo d'applicazione dell'azione e del livello di specializzazione richiesto.

I costi di azioni specifiche saranno determinati:

- in seguito a bandi di gara pubblicati dalla Commissione;
- in seguito a domande di aiuti. In questi casi, i progetti saranno selezionati valutando la loro coerenza rispetto ai criteri stabiliti per la selezione. Gli aiuti si basano su una percentuale del totale dei costi e di norma il finanziamento comunitario non supera il 50%.

A. <u>Analisi delle opportunità di mercato e ostacoli agli scambi</u>

Le attività prevedono l'utilizzo di studi. L'esperienza acquisita in passato dimostra che il costo totale di studi e consulenze può variare tra i 20 000 e i 200 000 ECU.

B. <u>Creazione e sviluppo di basi di dati</u>

I costi saranno fissati sulla base di bandi di gara. Si prevede che in media il costo totale raggiunga i 100 000 ECU per settore.

C. Preparazione e diffusione delle informazioni

I costi varieranno ampiamente a seconda del tipo di azione avviata. Un seminario commerciale su larga scala può raggiungere i 100 000 ECU, la preparazione e la distribuzione di un opuscolo informativo i 10 000 ECU.

D. Azioni di accesso al mercato

Il costo di un convegno o di una missione commerciale dipende dal numero di partecipanti e dal paese ospitante. In genere, il totale dei costi delle manifestazioni si situa tra i 100 000 e i 300 000 ECU.

Il costo della partecipazione dell'Unione europea nell'ambito di fiere commerciali può variare per le stesse ragioni succitate. Si ritiene che questo costo, che comprende incentivi finanziari alle imprese, si situi tra i 200 000 e gli 800 000 ECU o più.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

CE in MECU
(prezzi correnti)

Ripartizione bilancio	Anno 1996	1997	1998	1999	2000	2001 ed eserc. succ.	Totale
A. Analisi delle opportunità di mercato e degli ostacoli agli scambi	1,4	1,4					
B. Creazione e sviluppo di basi di dati	0,6	0,6					
C. Preparazione e diffusione delle informazioni	0,7	0,7					
D. Azioni di accesso al mercato	3,8	3,8					
Totale	6,5	6,5					

7.3 Scadenzario indicativo degli stanziamenti

CE in MECU

Bilancio	Anno 1996	1997	1998	1999	2000	2001 ed eserc. succ.	Totale
Stanziamenti d'impegno	6,5	6,5					
Stanziamenti di pagamento							
Esercizio 1996 1997 1998 1999 2000 2001 ed eserc. succ.	6,0	2,5 3,5					
Totale	6,0	6,0					

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)

- *Misure specifiche di controllo previste*

Metodi di controllo (presentazione di relazioni, ecc.) saranno inclusi in tutti gli accordi e contratti stipulati tra la Commissione e i beneficiari. Una stretta cooperazione con le delegazioni della Commissione e la partecipazione di un rappresentante della Commissione nell'ambito delle manifestazioni nei paesi terzi, permetterà di controllare le azioni in loco, per garantire che esse rispettino le condizioni, le disposizioni contrattuali e il necessario livello professionale.

I controlli vengono effettuati prima di procedere al pagamento finale. Lo stesso si applica agli incentivi finanziari destinati alle imprese partecipanti. Nei casi opportuni, gli accordi prevedono inoltre che le organizzazioni presentino rendiconti finanziari autenticati dai loro revisori.

Nei casi che prevedono la cooperazione con federazioni industriali UE, i rendiconti sono controllati ulteriormente nel quadro dell'assemblea generale annuale delle federazioni interessate.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili, beneficiari

- *Obiettivi specifici: nesso con l'obiettivo generale*

Analisi delle condizioni per quanto riguarda l'accesso al mercato nei paesi terzi svolta attraverso studi.
Creazione e sviluppo di basi di dati e coordinamento e diffusione delle informazioni relative agli ostacoli agli scambi e alle normative commerciali internazionali o nazionali.
Studi nel quadro degli accordi commerciali internazionali concernenti in particolare l'attuazione da parte dei paesi terzi degli obblighi da loro assunti, o nel quadro della preparazione di negoziati.
Organizzazione di o partecipazione a fiere campionarie, missioni e seminari commerciali in paesi terzi.
Preparazione e distribuzione di studi, organizzazione di seminari, fascicoli informativi, pubblicazioni, opuscoli concernenti gli aspetti giuridici o economici relativi all'accesso al mercato dei paesi terzi o alle condizioni di scambio internazionali.

- *Beneficiari: distinguere eventualmente per ogni singolo obiettivo; precisare chi sono i beneficiari finali dell'intervento finanziario della Comunità e gli intermediari cui si è fatto ricorso*

Beneficiano dell'azione le imprese esportatrici, le associazioni economiche, le camere di commercio e le istituzioni pubbliche dell'Unione europea che potrebbero trarre vantaggio o essere interessate all'accesso al mercato dei paesi terzi.

9.2 Giustificazione dell'azione

- *Necessità dell'intervento finanziario comunitario, per quanto riguarda in particolare il principio di sussidiarietà*

Ai sensi dell'articolo 113 del trattato di Roma, la politica commerciale è di competenza esclusiva della Comunità e di conseguenza non si applica il principio di sussidiarietà. Ciononostante gli Stati membri sono autorizzati a integrare le azioni svolte dalla Comunità, nel quadro della proposta di regolamento del Consiglio n. ... con azioni distinte, destinate a migliorare il profilo della loro industria. La Commissione sarà inoltre assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione per esaminare le attività comunitarie di accesso al mercato.

Per i motivi esposti al punto 4.1. è opportuno che la Commissione sviluppi una strategia destinata a migliorare l'accesso al mercato nei paesi terzi da parte dell'industria comunitaria: garantendo la completa attuazione da parte dei partner

degli obblighi internazionali che loro competono ed attraverso altre azioni di accesso al mercato. L'attività finanziata dalla Comunità si concentrerà nelle aree in cui essa è in grado di apportare un netto valore aggiunto. Le attività comunitarie si concentreranno su mercati specifici, caratterizzati da costi di entrata elevati e dove è possibile prevedere benefici che scaturiscono dalla massa critica permessa da un approccio paneuropeo.

- *Scelte delle modalità dell'intervento*

  * *Vantaggi rispetto ad altre misure prevedibili (vantaggi comparati)*

  * *Analisi delle azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o nazionale*

  * *Effetti derivati e moltiplicatori previsti*

Vantaggi che derivano dalle azioni comunitarie di accesso al mercato rispetto ad azioni isolate:

Coordinamento delle misure di apertura del mercato a livello comunitario, nel cui ambito si attuano negoziati e iniziative di apertura del commercio come l'applicazione del regolamento sugli ostacoli agli scambi.
Economie di scala in numerosi casi.
Soppressione dei doppi impieghi per quanto riguarda le attività degli Stati membri (ad esempio per quanto concerne gli studi di mercato).
Migliore impatto e maggiore credibilità visto che le azioni comunitarie spesso sono attuate su una scala più ampia.
La Commissione europea è in grado di coordinare tutte le informazioni relative all'accesso al mercato disponibili negli Stati membri e di creare basi di dati che forniscano all'industria europea un vantaggio concorrenziale.

- *Principali fattori d'incertezza che possono incidere sui risultati specifici dell'azione*

-

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- *Indicatori di efficacia prescelti*

  * *Indicatori di output (misura delle attività intraprese)*

  * *Indicatori di impatto secondo gli obiettivi perseguiti*

  * *Valutazione dei risultati ottenuti (qualora si prosegua o si rinnovi un'azione esistente).*

Nel caso di misure di apertura del mercato, i risultati positivi possono essere quantificati in base agli ostacoli agli scambi eliminati sui mercati dei paesi terzi. I funzionari responsabili controlleranno periodicamente i progressi compiuti in tale ambito. I progressi possono essere calcolati ad esempio anche attraverso le relazioni TRPM per quanto riguarda una valutazione qualitativa e COMEXT per una valutazione di tipo statistico.

L'apertura del mercato può essere inoltre misurata esaminando l'aumento delle esportazioni comunitarie e si terrà conto di questo fattore sebbene la resa delle esportazioni sia soggetta a numerose variabili (ad esempio modifiche dei tassi di cambio) tanto che esso non costituisce mai l'unico fattore della valutazione.

Nel caso di azioni attuate attraverso studi, la valutazione si baserà in larga misura sull'analisi della corrispondenza tra i risultati e le modalità stabilite.

In tutti i casi, sarà svolta un'analisi finale congiuntamente da parte di tutti i servizi interessati della Commissione. Saranno invitati a contribuire all'analisi dei progetti i settori pertinenti dell'industria, gli esperti commerciali, quelli di politica industriale e le delegazioni della Commissione ed i responsabili nazionali.

Per quanto riguarda le azioni che prevedono la partecipazione diretta delle imprese, i risultati sono soggetti a indicatori di resa sistematici:

studi di controllo (3-6 mesi dopo la manifestazione) da parte dei partecipanti ai convegni e alle missioni, per valutare in maniera quantitativa e qualitativa i contatti con i clienti potenziali;

è prevista la distribuzione di questionari di valutazione a tutti i partecipanti nell'ambito delle fiere campionarie per conoscere il numero delle imprese che ritengono la manifestazione utile e che sono interessate a partecipare in futuro. Il livello dell'interesse attivo per quanto riguarda i prodotti o i servizi offerti dai partecipanti e il volume dei contratti di vendita stipulati sono considerati indicatori di resa.

Modalità e periodicità previste della valutazione

Esse saranno decise in funzione della natura della manifestazione e secondo i metodi descritti nei paragrafi precedenti.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

La mobilizzazione effettiva delle risorse amministrative necessarie risulterà dalla decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse, tenendo conto segnatamente degli effettivi e degli importi supplementari accordati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sul numero dei posti di lavoro: **"L'azione sarà attuata attraverso la ridistribuzione delle risorse amministrative della DG"**

Tipo di posto		Effettivi da assegnare alla gestione dell'azione	di cui			durata
		posti permanenti	posti temporanei	attraverso l'utilizzo di risorse esistenti nell'ambito della DG o del servizio interessato	facendo ricorso a risorse supplementari (a partire dal 1997)	*Indeterminata*
Funzionari o agenti temporanei	A	6		6*		
	B	1		1		
	C	2,5		2,5**		
Altre risorse			2 END	2 END		
Totale		9,5	2	11,5		

Qualora non sia possibile assegnare all'azione le risorse supplementari nel quadro di una ridistribuzione generale o attraverso l'utilizzo di posti nuovi, si rischierebbe di compromettere l'attuazione dell'azione.

10.2 Incidenza finaziaria globale delle risorse umani supplementari: **"L'azione sarà attuata attraverso la ridistribuzione delle risorse amministrative della DG"** (cfr. punto 10.1) Ecu

	Importi	Sistema di calcolo
Funzionari Agenti temporanei Altre risorse (specificare linea di bilancio) Totale		

* Un certo numero di funzionari si occupano anche di questioni di accesso al mercato.

10.3 Aumento delle altre spese di funzionamento che derivano dall'azione: **"L'azione sarà attuata attraverso la ridistribuzione delle risorse amministrative della DG"**

Ecu

Linea di bilancio (n. e titolo)	Importi	Sistema di calcolo
A.2510	19 000	Documento della DG IX "Missioni - costi indicativi a seconda della durata (in ecu)":
A.1300	5 730	Ulteriori missioni:
	19 240	1 missione in Corea (4 giorni) 2 missioni in Giappone (3 giorni 5 missioni negli Stati Uniti (3 giorni)
	13 350	
Totale	57 320	

ISSN 0254-1505

COM(96) 432 def.

DOCUMENTI

IT 02 11 10

N. di catalogo : CB-CO-96-434-IT-C

ISBN 92-78-08550-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo